

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 116}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIELLI**

Agevolazioni per l'acquisto e l'adattamento di veicoli per il trasporto di invalidi con ridotte o impedito capacità motorie

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, stabilisce la riduzione dell'IVA al 2 per cento per l'acquisto di autoveicoli adattati alla guida di invalidi con ridotte o impedito capacità motorie, titolari di patenti speciali.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, fissa a carico delle unità sanitarie locali un contributo pari al 20 per cento della spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti speciali con incapacità motorie permanenti.

Il legislatore si è dunque preoccupato di agevolare gli invalidi adulti e in possesso

di patenti speciali di guida, senza tener conto degli invalidi minorenni o, comunque, senza patente di guida.

Appare dunque equo estendere i benefici di cui alle leggi n. 97 del 1986 e n. 104 del 1992 anche all'acquisto o all'adattamento dei veicoli adibiti al trasporto degli invalidi con ridotte o impedito capacità motorie. Noi proponiamo di conseguire questo obiettivo attraverso semplici modifiche delle leggi citate.

Data la rilevanza sociale del provvedimento, vi invito, onorevoli colleghi, ad approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, dopo la parola: « motorie » sono inserite le seguenti: « , ovvero adattati al trasporto dei medesimi invalidi, ».

2. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le unità sanitarie locali contribuiscono nella stessa misura alla spesa per l'adattamento di veicoli al trasporto di invalidi con incapacità motorie, effettuata dai medesimi o da familiari con essi conviventi ».

